



**Città di Reggio Calabria**  
**SERVIZIO VIABILITA'**  
**UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO**



Indirizzo  
Reggio Calabria



0965 3622854; 36222853



PEC: polizia\_municipale@pec.reggiocal.it

**ORD. n. 516**

**Prot. n.**

**Oggetto: “ Giornata Regionale dei Giovani – Reggio Calabria - 13.07.2024**

**IL DIRIGENTE**

**Vista** la nota trasmessa in data 07.05.2024 con prot. n.79611/2024 a firma del Sacerdote Mons . Antonio Catanese , nella quale si richiede in occasione della Giornata Regionale dei Giovani la modifica della circolazione al fine di poter effettuare un pellegrinaggio per le vie del centro ;  
**Visti** gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;  
**Visto** l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;  
**Richiamati** i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della *sosta* dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città;

**ORDINA**

**La sospensione del traffico veicolare nei tratti di volta in volta interessati al pellegrinaggio lungo il seguente percorso:**

**Partenza da Santuario dell'Eremo, prosecuzione su via Eremo , via Cardinale Portanova, Piazza della consegna, via Amendola, Via Roma, viale Genoese Zerbi , Waterfront**

**dalle ore 18.30 sino a cessate esigenze e comunque non oltre le ore 20.00 del 13.07.2024**

**PRESCRIZIONI**

**Si prescrive l'utilizzo di una scorta tecnica ad apertura e chiusura corteo a cura e spese del richiedente**

I partecipanti dovranno tenere una condotta improntata al rigoroso rispetto delle norme di comportamento previste dal CDS , in particolare occupando la larghezza della carreggiata strettamente indispensabile sulla propria destra e procedendo in maniera da arrecare il minimo

intralcio e/o impedimento alla normale circolazione , ovvero osservando ogni cautela o regola di comune prudenza al fine di evitare ogni pericolo anche agli stessi partecipanti.

Dovrà essere impedito alla processione di sostare in posizioni in cui possa verificarsi intralcio o pericolo per gli stessi o per gli altri utenti della strada.

**Il richiedente e' da intendersi responsabile di tutte le eventuali conseguenze derivanti dalla non corretta effettuazione delle clausole inerenti detto dispositivo, ritenendosi questa Amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.**

*Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D.L.vo n. 285 del 30.04.1992 (Codice della Strada).*

La Polizia Municipale, nonché gli Organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

**Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di polizia locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.**


L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D.Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

Reggio Calabria, li 09.07.2024

**Il Responsabile dell'Ufficio tecnico del traffico**  
**Dott.ssa Daniela Cutrupi**



**Il Dirigente**  
**Dott. Salvatore Zucco**

